

TI_GERICHTE 52.2020.567 vom 22. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.567

FR: TI_GERICHTE 52.2020.567 du 22 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.567 del 22 ottobre 2020

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 16

settembre 2002 (BU 2002, 365), a cui l'attuale art. 24 LAVv si è ispirato (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 12). Dello stesso avviso è del resto anche la dottrina (cfr. Fellmann, *Anwaltsrecht*, n. 714 nonché *Kommentar*, n. 2 ad art. 12; Benoît Chappuis, *La profession d'avocat*, vol. I, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 299; cfr. pure Bohnet/Martenet, *op. cit.*, n. 2116). Non vi è quindi alcun motivo per negare alla Commissione la facoltà di avviare d'ufficio una procedura disciplinare, che questo Tribunale le ha invero già riconosciuto, come rettamente ricordato dall'autorità di sorveglianza (cfr. STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019 consid. 3). Ne discende che la doglianza del ricorrente - che deve peraltro al suo stesso agire l'apertura del procedimento - non può che essere respinta. 3. Controversa in concreto è soltanto la violazione dell'obbligo di rendiconto riconosciuta in capo al ricorrente. L'accusa di non avere raggiunto un accordo tariffario con il cliente, mossagli in un primo tempo, è infatti nel frattempo caduta, sicché non occorre più esaminarla in questa sede. 3.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv. 3 e 21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1). Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il cliente può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato viola l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF 2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017 consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012 consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2020.313 del 25 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016 consid. 4.1 e rimandi). 3.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà contrattuale. L'onorario può essere pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1 CSD; inoltre: Fellmann, *Anwaltsrecht*, n. 490; Bohnet/Martenet, *op.cit.*, n. 1599, 1776 e 2963; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis, *Commentaire romand, Loi sur les avocats*, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art. 12). Se è stato convenuto un onorario forfettario, l'avvocato non può pretendere un aumento nemmeno se ha dovuto adoperarsi più di quanto originariamente pronosticato. Viceversa, il cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche se il mandato conferito ha impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si aspettassero alla conclusione del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2; Fellmann, *Kommentar*, n. 165 ad art. 12; cfr. pure STA

52.2020.313 citata consid. 2.2). 3.3. Con riferimento a onorari calcolati in base al tempo, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato di presentare, su richiesta, una fattura dettagliata rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2 ; RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann, *Anwaltsrecht*, n. 506; Bohnet/Mar-tenet , op. cit., n. 1785; Valticos , op. cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone all'avvocato di presentare su richiesta in ogni momento una fattura indicante le singole prestazioni e il tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese; cfr. Fellmann , *Anwaltsrecht*, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per l'attività svolta non è pertanto sufficiente (cfr. STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2 ; F ellmann , *Anwalts-recht*, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3 , 4A_144/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet , op. cit., n. 1785 e 2825; cfr. anche STA 52.2020.313 citata consid. 2.3). 3.4. Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario, l'avvocato non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo consacrato a ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/ 2020 citata consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2 ; cfr. pure Fellmann , *Anwaltsrecht*, n. 506). L'Alta Corte ha in particolare considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche fanno distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei differenti tipi di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente la valutazione della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere possibile non soltanto nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il dispendio orario, bensì anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la presentazione, su richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano evincere le singole prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così il cliente può verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto ragionevole rispetto alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.1). Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una remunerazione forfettaria, il cliente può ancora avere un legittimo interesse al dettaglio della fattura, ad esempio in vista di un ulteriore mandato conferito o da conferire al medesimo avvocato o come paragone con gli onorari di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.). Irrilevante è quindi la circostanza che un onorario stabilito a forfait sia dovuto, nella misura in cui tutte le prestazioni sono state fornite, indipendentemente dal dispendio orario effettivo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid. 2.4). 4. 4.1. Nel caso concreto, come indicato in narrativa, dall'8 gennaio al 5 aprile 2018 il ricorrente ha patrocinato G_____ nell'ambito di una pratica di diritto di famiglia (accertamento della paternità ed elaborazione di una convenzione regolante gli obblighi di mantenimento del minore, l'autorità parentale e il diritto alle relazioni personali). Il 23 gennaio 2020 il cliente ha chiesto al suo ex patrocinatore il dettaglio di tutte le prestazioni effettuate. Con scritto del 30 gennaio successivo (doc. 6), il ricorrente gli ha trasmesso una nota di onorario e spese ancora scoperti di fr. 2'851.30, accompagnata da uno specchietto indicante le attività svolte e i relativi costi. Tale tabella espone essenzialmente quanto segue: - il 10 gennaio 2018, una spesa di fr. 50.- per apertura incarto ; - sempre il 10 gennaio 2018, un onorario di fr. 675.- (pari a un dispendio orario di 90 minuti) per redazione prima bozza convenzione ; -

nel periodo febbraio/marzo 2018 , un onorario di fr. 4'500.- (pari a 600 minuti di lavoro) per diversi incontri con: cliente, genitori cliente, avv. _____, sig.ra _____ , il tutto per un totale di fr. 5'627.30 (compresa l'IVA di fr. 402.33), da cui è poi stato dedotto l'acconto di fr. 2'576.- e un ulteriore importo di fr. 200.- (cfr. citata nota). Insoddisfatto delle informazioni fornitegli, il 10 febbraio 2020 C _____, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, è quindi tornato a chiedere un'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, del tempo loro dedicato e delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico (cfr. doc. 8). Tale richiesta è tuttavia rimasta senza seguito. 4.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la fattura emessa dal ricorrente - priva di indicazioni puntuali in merito alle singole attività, alle date in cui si sono svolte e alla loro durata - fosse manifestamente insufficiente a soddisfare l'obbligo di rendiconto che incombe all'avvocato. L'insorgente contesta tale conclusione: il rendiconto andrebbe a suo dire letto insieme alla documentazione (doc. 9) versata agli atti con le osservazioni, da cui emergerebbero tutte le informazioni necessarie. A torto. 4.3. Come visto, confrontato con la richiesta del suo cliente, il ricorrente avrebbe infatti dovuto fornire una distinta dettagliata, da cui si potessero dedurre le singole prestazioni effettuate e il tempo dedicato a ognuna di esse, nonché le spese, così da permettere al mandante di valutare l'adeguatezza della fattura (ritenuto che, in base alla giurisprudenza sull'obbligo di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, basta ad es. che i rapporti d'attività vengano allestiti con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante parole chiave e del relativo dispendio di tempo; cfr. STF 4A_238/2016 del 26 luglio 2016 consid. 2.2.2). E ciò, sia che l'onorario fosse stato stabilito secondo l'effettivo dispendio orario, sia che fosse stato pattuito a forfait (come parrebbe essere stato il caso, in base a quanto sostenuto almeno inizialmente dall'insorgente, per la prima parte del mandato; cfr. osservazioni, punto n. 3.4). Come visto (cfr. supra , consid. 3.3 e 3.4), sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale, che questo Tribunale ha avuto recentemente modo di applicare in un caso simile (cfr. STA 52.2020.313 citata), l'obbligo per l'avvocato di registrare correttamente il dispendio orario relativo a ogni attività sussiste infatti in entrambi i casi. In concreto, l'insorgente si è invece limitato a indicare le attività svolte in maniera generica, senza precisarne le date e la durata. In particolare, delle 11.5 ore consacrate al mandato, ne ha raggruppate ben 10, attribuendole a non meglio precisati diversi incontri con le parti, genericamente situati nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2018. La nota non presenta dunque nessuna informazione sulle singole prestazioni, sul momento in cui sono state svolte e sul tempo consacrato a ognuna di esse, limitandosi invece a indicare il tempo complessivo impiegato (90 minuti per la redazione della prima bozza di convenzione e 600 minuti per i diversi incontri). Ciò che, come visto (cfr. supra , consid. 3.3), non è tuttavia sufficiente. È quindi evidente che la nota d'onorario del 30 gennaio 2020 emessa dall'insorgente non presenta il necessario grado di dettaglio ai sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Come detto, dalla stessa non è in particolare in alcun modo possibile dedurre le singole attività che egli ha svolto (segnatamente il numero degli incontri effettuati) e il tempo loro dedicato e non permette di riflesso nemmeno di comprendere e verificare la congruità degli importi globalmente fatturati al cliente. Non porta ad altra conclusione la tesi del ricorrente secondo cui le precisazioni mancanti si sarebbero potute evincere dalla documentazione in possesso del cliente (che sarebbe comunque stato sempre informato del lavoro da lui svolto) e versata agli atti con le osservazioni. La distinta dettagliata - che l'avvocato è tenuto a fornire al mandante per ossequiare il suo obbligo di rendiconto - serve infatti proprio a far chiarezza sull'operato dell'avvocato, permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le

spese, ed evitare così controversie sul loro importo. Chiarezza che peraltro il ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a compiegare la citata documentazione, che di certo non può sostituire la fattura dettagliata. Ne discende che, non avendo presentato al mandante - malgrado le sue ripetute richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente e manifestamente incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA, così come concluso dalla precedente istanza. 5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente. 5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, op. cit., ad art. 17 n. 23 segg.). 5.2. In concreto, commisurando la sanzione da irrogare al ricorrente, la precedente istanza ha motivato un ammonimento (cfr. decisione impugnata, consid. 7), infliggendo però a livello di dispositivo (n. 1) una multa di fr. 800.-. Confrontata con l'obiezione del ricorrente secondo cui la multa costituiva manifestamente una svista, la Commissione non ha smentito, rimettendosi in generale al giudizio del Tribunale. In queste circostanze, non si può che concludere che si tratti effettivamente di un errore (presumibilmente un refuso) e che l'autorità inferiore abbia pronunciato un ammonimento, sanzione peraltro conforme anche alla giurisprudenza di questo Tribunale in casi analoghi (cfr. STA 52.2020.313 citata consid. 4.2 e rif.). La violazione in concreto commessa dall'avv. RI 1 può del resto ancora essere considerata di lieve entità. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua trentennale carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto precede e a fronte del margine di apprezzamento che spetta all'autorità inferiore in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento così come motivato dalla Commissione, emendando conseguentemente il dispositivo (cfr. infra, consid. 7.1). La sanzione, tra le più lievi previste dalla norma, risulta così senz'altro opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei

principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 6. Da respingere è infine la generica doglianza del ricorrente riferita agli oneri processuali posti a suo carico dalla precedente istanza. 6.1. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri giudiziari, ritenuto come l'esperienza insegna che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid. 3.3.2 e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171 consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmM; cfr. STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28). 6.2. Nel caso concreto, l'ammontare della modesta tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che rientrare nella forchetta prevista dall'art. 47 LPAmM (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAVv), appare del tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento. La svista in cui è incappata la Commissione a livello di dispositivo non ne giustifica una riduzione; di tale aspetto può nondimeno essere tenuto conto in questa sede, avuto riguardo al parziale successo dell'impugnativa. La tassa di giustizia esposta dalla precedente istanza deve quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr. 200.-. 7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma del dispositivo (punto n. 1) della decisione impugnata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, come indicato al consid. 5. 7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.6; Hansjörg Seiler in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/ Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad 68 e giurisprudenza ivi citata). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullato e riformato nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.